

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2011

che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l'influenza aviaria in Danimarca nel 2010

*[notificata con il numero C(2011) 7850]***(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)**

(2011/727/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2) La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di sostenere l'eradicazione dell'influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽²⁾, fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(4) La decisione di esecuzione 2011/204/UE della Commissione, del 31 marzo 2011, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione alle misure urgenti di lotta contro

l'influenza aviaria in Danimarca e nei Paesi Bassi nel 2010 ⁽³⁾, ha concesso un contributo finanziario dell'Unione per le misure urgenti adottate per combattere l'influenza aviaria in Danimarca nel 2010.

(5) Il 26 maggio 2011 la Danimarca ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6) Il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni finali sono stati comunicati alla Danimarca per posta elettronica il 14 giugno 2011. La Danimarca ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 14 giugno 2011.

(7) Le autorità danesi hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8) Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l'importo totale del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'influenza aviaria in Danimarca nel 2010.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese connesse all'eradicazione dell'influenza aviaria in Danimarca nel 2010 è fissato a 183 858,72 EUR.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 73.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2011

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
